

COMPITO A CASA N. 4

QUESITO DIRITTO CIVILE

In data 21.2.2018 veniva emesso dal Tribunale di Montebelluna un decreto ingiuntivo a favore della Alfa s.r.l. contro la Beta s.r.l. per il pagamento di circa € 50.000,00, come corrispettivo per la fornitura di energia elettrica erogata, nel periodo 2002/2016, dalla Alfa in favore della Beta senza che la stessa pagasse quanto convenuto, nonostante le diffide ad adempiere inviate nel corso degli anni dalla società ingiungente.

Con atto di citazione notificato in data 21.3.2018, Beta proponeva, quindi, opposizione al provvedimento monitorio, eccependo la compensazione del proprio debito con il credito, facilmente e prontamente liquidabile, tuttora vantato nei confronti della Alfa s.r.l., derivante da una transazione stipulata nel 2005, la cui validità non era stata contestata dalle parti, con la quale la società Alfa si era obbligata a versare a Beta l'importo annuo pari ad € 1.000,00 quale rimborso del prezzo pagato fino all'effettiva applicazione della tariffa di favore spettante alla Beta per l'erogazione di energia elettrica.

Il Tribunale di Montebelluna, con sentenza depositata in data 31.10.2022, quindi, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Beta, in quanto non riteneva possibile procedere alla compensazione giudiziale di crediti ormai prescritti, quali quelli vantati da Beta nei confronti di Alfa per il periodo antecedente alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarandone, quindi, la prescrizione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso e la condanna della Beta al pagamento di quanto indicato nel decreto ingiuntivo.

Il candidato assuma quindi le vesti della società Beta, illustrando le difese sostanziali e processuali azionabili a tutela degli interessi del proprio cliente.

SOLUZIONE COMPITO A CASA N. 4

QUESITO DIRITTO CIVILE

a) Esame del caso

Nel caso di specie per tutelare le ragioni della nostra cliente Beta dobbiamo proporre appello avverso la sentenza di primo grado, che l'ha vista soccombere, avendo rigettato l'eccezione di compensazione sollevata dalla stessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi dichiarato prescritti i crediti dalla stessa vantati nei confronti della società ingiungente ed opposta Alfa s.r.l.

Sotto il profilo sostanziale, il quesito ci chiede di valutare la questione relativa alla possibilità della compensazione giudiziale (trattandosi in questo caso di compensazione giudiziale, in quanto il credito vantato dalla Beta s.r.l. non era liquido, non essendo determinato esattamente nel suo ammontare, bensì di pronta e facile liquidazione; inoltre, è un credito certo in quanto il Tribunale ha valutato la validità del titolo da cui provenivano tali crediti; per contro, si parla di compensazione legale quando coesistono due crediti omogenei, liquidi ed esigibili) di crediti prescritti, che, come affermato recentemente da una pronuncia della Suprema Corte, è invece ammissibile con riferimento a quei crediti vantati dal debitore in un arco temporale in cui le due pretese creditorie sono coesistite prima della prescrizione dei crediti da compensare.

Giova, inoltre, precisare che dalla lettura del quesito, considerato peraltro che siamo già in una fase di impugnazione della sentenza di primo grado, emergono alcune circostanze fattuali che sono date per certe ed assodate nel giudizio dinanzi al Tribunale, come per esempio la validità della transazione intercorsa tra le parti, che le stesse non hanno contestato, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti dallo stesso vantati nei confronti della società ingiungente ed opposta, già registrata in epoca anteriore alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che avrebbe potuto invece interrompere il decorso del termine prescrizionale.

In sede di esame del caso, quindi, non dobbiamo soffermarci a valutare se i crediti vantati dal nostro cliente siano o meno effettivamente prescritti, sia perché la traccia nulla ci dice di più specifico a riguardo, sia perché nel giudizio di appello non potremmo comunque inserire domande o prove nuove rispetto a quelle formulate in primo grado.

Ebbene, mentre il quesito ci precisa che i crediti vantati dalla Alfa risalgono al periodo 2002/2016 e non sono ancora prescritti, perché sono intervenute negli anni le diffide ad adempiere che, quindi, hanno interrotto la prescrizione, per i crediti contro vantati dalla Beta, invece, il quesito nulla ci dice circa l'eventuale interruzione del termine prescrizione.

Ciò significa, in teoria, che i crediti vantati dalla Beta s.r.l., compensabili, sono quelli maturati dal 2005 (anno della transazione tra le due società, fonte dei crediti della Beta s.r.l.) al 2015, sicché, anche se al momento dell'atto di opposizione a d.i., risalente al marzo 2018, le pretese creditorie vantate dalla Beta erano ormai prescritte, i crediti reciproci sono coesistiti in un arco temporale precedente alla prescrizione (cioè dal 2005 al 2015) e, quindi, almeno per quella parte avrebbero dovuto essere dichiarati dal Tribunale estinti per compensazione giudiziale, come richiesto dalla Beta s.r.l. in primo grado.

Ciò che conta, al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado, è che il credito vantato dalla Beta sia certo (ed è sicuramente certo, in quanto nessuna delle parti ha contestato la validità della transazione fonte di tali credito e, quindi, per il principio della non contestazione tale circostanza è ormai acclarata) e prontamente liquidabile, anche se non ancora liquido.

Quanto poi ai profili processuali connessi all'illustrazione di un appello che siamo chiamati a fare nel corso della nostra discussione, diversi sono i profili di cui dobbiamo ricordarci nella stesura del nostro esame del caso:

1. ai sensi dell'art. 282 c.p.c., le sentenze civili di primo grado sono provvisoriamente esecutive. Ne deriva, dunque, che con l'atto di appello dobbiamo chiedere al giudice dell'impugnazione, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, rappresentando gravi e fondati motivi, come richiesto dall'art. 283 c.p.c.
2. in appello non possiamo avanzare nuove domande, in quanto il petitum si è cristallizzato in primo grado con lo spirare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., né possiamo formulare nuove richieste istruttorie, se non nei limiti di cui all'art. 345 c.p.c.;
3. si tratta di un'impugnazione di una sentenza, ove dobbiamo limitarci a porre in evidenza gli errori in cui è incorso il giudice di prime cure – anche al fine di superare il filtro di cui all'art. 348 bis c.p.c. – senza chiedere nuovamente al giudice di accertare, dichiarare o condannare. Ciò che dobbiamo chiedere è solo la riforma parziale della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento delle domande risarcitorie ivi avanzate;
4. fare un passaggio sul filtro in appello.

Si propone, dunque, di seguito una possibile discussione del caso.

b) Discussione del caso

1. INCIPIT

La vicenda che ci occupa trae origine dal rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Beta, fondata principalmente sull'eccezione di compensazione avanzata dalla debitrice opponente, con conferma della condanna al pagamento dell'intera somma di denaro pretesa dalla Alfa e declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti contro vantati dalla Beta, anche di quelli precedenti all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da quest'ultima e coesistenti in un medesimo arco temporale con quelli vantati da controparte.

Al fine di verificare la proficua impugnazione della sentenza di primo grado che ha visto soccombere la Beta, si rende necessario verificare se l'eccezione di compensazione di crediti prescritti fosse in realtà fondata ed in che termini sia possibile eccepire in compensazione contro crediti certi, medio tempore estinti per prescrizione.

2. CORNICE NORMATIVA

Ciò posto, appare opportuno soffermarsi brevemente sull'istituto della compensazione dei crediti, quale modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento.

[N.B. Ricordiamo sempre, in tutte le nostre discussioni, in tutte le materie, di definire gli istituti giuridici che siamo chiamati ad illustrare, utilizzando le categorie generali del diritto, a cui gli stessi vanno ricondotti. In questo caso, appunto, la compensazione è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento].

La compensazione è un modo soddisfattorio di estinzione delle obbligazioni sussistenti tra due soggetti, che sono allo stesso tempo creditore e debitore l'uno dell'altro. Secondo l'art. 1241 c.c., il meccanismo di compensazione, infatti, prevede che i due debiti si estinguono, dal giorno della loro coesistenza, per le quantità corrispondenti, nel senso che per evitare due separati adempimenti, le obbligazioni si annulleranno a vicenda. La ratio di tale istituto risiede nell'esigenza di evitare inutili duplicazioni di adempimenti, anche al fine di non esporre uno dei due soggetti obbligati al rischio di eseguire una prestazione senza ottenere la controprestazione.

Ciò posto, la compensazione può essere legale, giudiziale o volontaria. Quest'ultima trova la propria fonte in un accordo tra le parti e può operare tra debiti reciproci e certi (altrimenti si avrebbe una transazione) e quindi, anche al fuori dei presupposti previsti per la compensazione legale e giudiziale. A norma dell'art. 1243 comma 1 c.c., la compensazione legale si verifica di diritto, quindi anche contro la volontà delle parti, quando i debiti opposti in compensazione, oltre ad essere reciproci, sono omogenei, nel senso che abbiano ad oggetto una somma di denaro ovvero una quantità di cose fungibili dello stesso genere, liquidi, cioè risultanti dal titolo e determinati nel loro ammontare, ed

esigibili, in quanto non soggetti a termine iniziale o a condizione sospensiva. Tale tipo di compensazione opera ex lege e quindi l'effetto estintivo si verifica dal momento in cui i debiti sono opposti in compensazione, sicché la sentenza pronunciata in un giudizio in cui viene fatta valere la compensazione è una sentenza meramente dichiarativa di un effetto estintivo, già verificatosi per legge.

Quanto poi alla compensazione giudiziale, a norma dell'art. 1243 comma 2 c.c., essa si realizza quando il debito opposto in compensazione non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione, così che il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all'accertamento del credito opposto in compensazione. La pronta e facile determinabilità del controcredito può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale - liquido ed esigibile - onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio dell'istituto, che, come già anticipato, risiede nel vantaggio delle parti di risolvere celermente in unica soluzione le reciproche pretese, salvaguardando una ragione di equità, perché non è giusto che sia condannato all'adempimento chi a sua volta ha un concorrente credito.

La liquidità è, quindi, il requisito che contraddistingue la compensazione legale, che opera di diritto, da quella giudiziale, descritta al secondo comma dell'art. 1243 c.c., che necessita di una pronuncia per operare. Se infatti l'obbligazione non è liquida, bensì solo liquidabile, ossia di pronta e facile liquidazione, non ci sono i presupposti necessari per la compensazione legale, ma sussistono quelli per la compensazione giudiziale.

A ben vedere, come emerge dalla normativa di riferimento sopra illustrata, dall'art. 1243 c.c. non si desume l'ulteriore requisito della certezza sull'esistenza del credito, in quanto la liquidità attiene all'oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito.

Giova precisare che a mente dell'art. 1242 c.c., relativo agli effetti della compensazione, la prescrizione dei crediti vantati ed eccepiti in compensazione non impedisce la stessa, a condizione che i debiti siano coesistiti in un periodo in cui la prescrizione non era ancora maturata.

3. QUESITO DI DIRITTO

Illustrata la cornice normativa di riferimento, occorre valutare la possibilità di eccepire in compensazione i crediti reciprocamente vantati dalla Alfa s.r.l. con quelli, sebbene prescritti, vantati dalla Beta s.r.l.

4. SOLUZIONE

Ebbene, può sostenersi che il Tribunale nel pronunciare la sentenza impugnata sia incorso in un'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1242, comma 2, c.c., applicabile anche alla compensazione giudiziale, in quanto la Beta s.r.l. vantava nei confronti della Alfa s.r.l. dei crediti che erano coesistiti con i debiti dell'ingiungente dal 2005, data in cui sono sorti tali crediti, e quindi anche in un arco temporale in cui la prescrizione non era ancora compiuta. Ne deriva, dunque, che, facendo corretta applicazione dell'art. 1242, comma 2, c.c., tali debiti reciproci coesistenti dovevano ritenersi compensati.

5. ARGOMENTAZIONE

Ebbene, proprio la lettura di tale disposizione normativa evidenzia l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione dei crediti vantati dalla Beta s.r.l. e dunque l'impossibilità di compensarli con quelli contro vantati dalla Alfa, almeno con riferimento al periodo precedente all'intervenuta prescrizione degli stessi.

Non possono ignorarsi le differenze, già sopra evidenziate, tra la compensazione legale e quella giudiziale, in ordine alle modalità di estinzione dei debiti contrapposti, operando la prima ope legis e cioè a prescindere da una pronuncia giudiziaria che ha una mera funzione dichiarativa ed accertativa dell'effetto estintivo e la seconda, per contro, ope iudicis, nel senso che l'effetto estintivo delle reciproche obbligazioni si verifica solo dopo l'accertamento giudiziale relativo alla ricorrenza dei presupposti richiesti a tal fine, trattandosi di crediti non liquidi, ma prontamente liquidabili.

Ebbene, proprio tale differenza ha condotto una parte del tutto minoritaria della giurisprudenza di legittimità a ritenere che il principio secondo cui la compensazione possa operare anche relativamente ad una ragione creditoria già prescritta, sancito dall'art. 1242, secondo comma, c.c. non fosse applicabile alla compensazione giudiziale potendo questa aver luogo soltanto "ope iudicis", e non in virtù dell'automatismo che caratterizza quella legale, con la conseguenza che l'effetto dell'estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non potrebbe verificarsi.

[Notiamo come sia possibile dare atto nella nostra discussione dell'esistenza di un orientamento contrario alla nostra tesi (evidentemente sposato dal giudice di primo grado) ed a noi sfavorevole, ciò al fine di argomentare per demolirne la fondatezza e di dimostrare l'erroneità del capo della sentenza impugnata, obiettivi questi che si perseguono con l'impugnazione di cui dobbiamo discutere.]

Esiste, però, un contrario orientamento più recente e sicuramente maggioritario, secondo il quale il giudice, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare

estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido anche se lo stesso è ormai prescritto.

Ciò in quanto la regola generale contenuta nell'art. 1242, comma 2, c.c. postula la prevalenza del diritto alla compensazione rispetto alla prescrizione, nel caso in cui il relativo termine non sia spirato nell'arco temporale in cui crediti e debiti siano coesistiti. Tale prevalenza, infatti, si fonda sul principio di ragionevolezza e di buona fede nella disciplina dei rapporti negoziali e rappresenta una declinazione di quello, generale, secondo il quale quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.

Tale orientamento, peraltro, è stato confermato anche di recente dalla Suprema Corte che, proprio sulla scorta delle considerazioni finora svolte, ha affermato che “la compensazione giudiziale può operare anche relativamente ad una ragione creditoria già prescritta, ove il credito opposto sia certo e, benché indeterminato nel suo ammontare, di facile e pronta liquidazione” (Cass., 11 marzo 2020, n. 7018).

Ricordiamoci quindi di ribadire la nostra soluzione.

Ne deriva, dunque, che il giudice di prime cure sembra aver errato nel rigettare l'eccezione avanzata dalla Beta s.r.l. non ritenendo possibile la compensazione giudiziale dei crediti prescritti vantati dall'odierna appellante e coesistenti con quelli vantati dalla Alfa s.r.l. nel periodo precedente alla loro prescrizione. A ben vedere, infatti, i crediti vantati dalla Beta s.r.l. sono certi, risultando, quindi, dalla transazione del 2005, la cui validità non è contestata dalle parti e prontamente liquidabili, sicché ben potevano estinguersi per compensazione con i crediti vantati da controparte quanto meno nel periodo di coesistenza degli stessi, tra il 2005 (data in cui sono sorti) ed il 2015 (data in cui si sono prescritti non essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione precedenti all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risalente al marzo 2018).

Per contro, il Tribunale sembra aver ignorato del tutto i principi sopra riportati e non ha neppure valutato la ricorrenza o meno delle condizioni per accogliere l'eccezione di compensazione ex art. 1242, comma 2, c.c., limitandosi a dichiarare la prescrizione dei crediti vantati dalla Beta s.r.l. e, quindi, la loro non compensabilità con quelli vantati dalla Alfa s.r.l.

Ne deriva che la sentenza impugnata ben può essere riformata, insistendo per l'accoglimento della declaratoria di compensazione dei crediti vantati dalla Beta s.r.l., ricorrendone tutti i presupposti, almeno per il periodo di coesistenza delle reciproche poste creditorie precedenti all'intervenuta prescrizione.

6. RISVOLTI PROCESSUALI

Per soddisfare quindi appieno gli interessi della nostra cliente Beta è quindi opportuno appellare la sentenza di primo grado.

Sul punto nella nostra discussione è opportuno porre in evidenza alcune peculiarità dell'atto di appello che è una tipica impugnazione avverso la sentenza di primo grado che ha visto soccombente l'appellante:

- la redazione dell'atto d'appello è ormai assoggettata ai noti canoni formali, novellati nel 2012, di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
- in conformità all'art. 348 bis c.p.c., così come interpretato recentemente dalle Sezioni Unite Civili, al fine di scongiurare l'inammissibilità dell'atto di appello, quale mezzo di impugnazione a critica libera, occorre individuare in maniera chiara le questioni ed i punti contestati della impugnata pronuncia, nonché le relative doglianze, ed a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice.

A ben vedere, opera il c.d. filtro in appello, che è stato oggetto di una recente interpretazione che delle norme di riferimento fornita dalle Sezioni Unite che hanno di gran lunga ridimensionato il formalismo rigoroso che inizialmente aveva preso piede alla luce del tenore letterale della norma onde non incorrere in una declaratoria di inammissibilità.

In effetti, le Sezioni Unite hanno affermato che “gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” cfr. Cass., 16 novembre 2017, n. 27199;

- i termini per proporre l'appello sono quelli indicati dall'art. 325 c.p.c. (30 giorni) che decorrono dalla notificazione della sentenza; in assenza di notificazione della sentenza i termini sono quelli di cui all'art. 327 c.p.c. (6 mesi dalla pubblicazione della sentenza);
- art. 342 c.p.c.: forma dell'appello e relativo contenuto;
- ai sensi dell'art. 282 c.p.c., le sentenze civili di primo grado sono provvisoriamente esecutive. Ne deriva, dunque, che con l'atto di appello dobbiamo chiedere al giudice dell'impugnazione, la

sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, rappresentando gravi e fondati motivi, come richiesto dall'art. 283 c.p.c. Ovviamente, l'istanza di sospensione va formulata solo ed esclusivamente quando la sentenza di primo grado sia una sentenza di condanna ed abbia statuito una condanna a nostro sfavore, non anche se si è trattato di un dispositivo a contenuto, per esempio, meramente accertativo o dichiarativo o costitutivo, ovvero di parziale accoglimento; nel caso di specie appare opportuno avanzare istanza di sospensione, sussistendo i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c. per ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. A ben vedere, infatti, sussiste anzitutto il fumus di fondatezza dell'appello sulla scorta delle deduzioni finora formulate e dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario. Inoltre, sussistono concrete conseguenze pregiudizievoli per l'odierna appellante, derivanti dall'esecuzione della sentenza.

In effetti, la Beta s.r.l. è stata condannata in primo grado al pagamento di una cospicua somma di denaro pari ad € 50.000,00, il cui versamento in favore della controparte ne pregiudicherebbe senz'altro l'equilibrio e l'assetto economico, anche in considerazione dell'attuale momento di crisi economica in cui versa anche l'appellante e che quindi rende maggiormente gravosa la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. La sussistenza in concreto dei suddetti gravi e fondati motivi rende la presente istanza di sospensiva ragionevole e fondata.

- in appello non possiamo avanzare nuove domande, in quanto il petitum si è cristallizzato in primo grado con lo spirare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., né possiamo formulare nuove richieste istruttorie, se non nei limiti di cui all'art. 345 c.p.c.;

- motivi dell'appello: erronea applicazione dell'art. 1242 c.c. ed erroneo rigetto dell'eccezione di compensazione dei crediti contro dedotti dalla Beta perché prescritti;

- conclusioni:

1. in via preliminare, accertata la sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia della sentenza impugnata;

2. nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la compensazione dei crediti vantati dalla Beta s.r.l. nei confronti della Alfa s.r.l., con conseguente estinzione dei relativi debiti, in tutto o in parte.